

STATUTO
"ASSOCIAZIONE COMUNITÀ DI DANISINNI - ENTE DI TERZO
SETTORE (o in sigla ETS)"

ART. 1 - COSTITUZIONE.

1. È costituita ai sensi del D.lgs. 03/07/2017 n. 117 (di seguito chiamato CTS o Codice del Terzo Settore) l'Associazione denominata "COMUNITÀ DI DANISINNI - Ente di Terzo Settore" in breve denominata "COMUNITÀ DI DANISINNI - ETS".

2. L'Associazione rappresenta l'insieme delle energie individuali e collettive dei cittadini volto a sostenere comunità coese ed integrate, attraverso il coinvolgimento e la messa in rete di tutti gli attori dell'ecosistema cittadino. Consapevoli che istituzioni, cittadini, imprese e operatori del terzo settore sono chiamati a partecipare e a mettere a disposizione risorse e competenze su progettualità di utilità sociale ed interesse generale volte a promuovere innovazione e ad alimentare una cultura del dono e della solidarietà.

L'Associazione *Comunità di Danisinni* ETS intende realizzare un sistema circolare di coesione di gestione del bene e dei beni comuni nel territorio di riferimento, capace di sostenere un'azione dal basso volta a costruire progettualità e capitale sociale e relazionale al servizio della collettività, in un'ottica di corresponsabilità e partecipazione al bene comune. Essa nasce, per iniziativa della Parrocchia Sant'Agnesse V.M., al fine di promuovere lo sviluppo culturale e valoriale, economico, sociale e civile del quartiere Zisa-Danisinni, ispirandosi alla dottrina sociale della Chiesa cattolica.

ART. 2 - SEDE E DURATA.

1. L'Associazione ha sede legale a Palermoin Vicolo Ganci 14(Piazza Danisinni), se, ed ha durata a tempo indeterminato. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dal Consiglio di Amministrazione, che ha pure la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie e succursali, agenzie e uffici anche altrove, senza la necessità di una modifica del presente statuto

2. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

3. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3- OGGETTO SOCIALE.

1. L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione non ha fini di lucro.

3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e delle attività diverse di cui all'art. 4 del presente statuto (ossia attività che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, del decreto ministeriale che all'uopo sarà emanato in materia e di successive modifiche e integrazioni).

ART. 4 -FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'associazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio

- 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - c. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - d. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - e. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - f. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - g. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - h. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
 - i. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - j. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - k. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - l. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - m. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - n. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - o. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - p. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Nel perseguire tali finalità l'associazione intende contribuire alla costruzione un progetto di comunità sostenibile e accessibile soprattutto con le fasce deboli del territorio, fondato su alcuni obiettivi chiave ed azioni:

- a. risposte concrete ai bisogni emergenti del territorio (disoccupazione, contrasto alla manovalanza criminale e alle forme illecite, povertà economica educativa e relazionale, recupero di beni in stato di abbandono e rigenerazione dei luoghi);
 - b. la proposta di una visione di comunità che valorizzi una visione di uomo attraverso proposte innovative e sostenibili, fondate sullo scambio, l'incontro, la qualità della vita in cui il criterio di investimento non è il potere ma il servizio (crescere promuovendo il benessere reciproco);
 - c. la realizzazione di una realtà di riferimento in cui convergano le risorse umane, ideative e progettuali per un'azione comune con una chiara ed inequivocabile identità del territorio di Zisa-Danisinni;
 - d. proposte, ricerche e sperimentazioni di nuove forme di economia solidale che restituiscano dignità all'uomo, alla natura e salvaguardino il creato di cui il territorio di Danisinni esprime particolare unicità rispetto alla realtà urbana del comune di Palermo;
 - e. sviluppo di modelli sostenibili per una rigenerazione della visione dei tempi e degli spazi e ritmi di vita a misura di persona e di comunità aperta al mondo, con una particolare attenzione alle periferie urbane;
 - f. convergenza di risorse in una unica realtà identitaria del Terzo Settore capace di ridistribuire le risorse per le azioni e i progetti con una specifica *mission* per il territorio Zisa-Danisinni, sperimentando formule nuove di auto-sostenibilità;
 - g. rivitalizzazione urbana esperienze, luoghi, identità aggregando le realtà associative e i singoli cittadini per la promozione umana, sociale e ambientale di Danisinni.
3. Nel perseguire tali finalità l'associazione intende svolgere le seguenti attività:
- a. promozione di iniziative culturali, educative e di assistenza socio-sanitaria capaci di assicurare dignità ed uguaglianza, garantendo i diritti delle persone, sviluppando ogni forma di solidarietà sociale tra gli individui, lottando contro ogni forma di povertà;
 - b. promozione di forme di partecipazione attiva di tutta la popolazione, attraverso laboratori, cantieri, percorsi;
 - c. promuovere *hub* forme imprenditoriali e societarie, in particolare, volte alla riqualificazione e rigenerazione urbana del territorio Zisa-Danisinni;
 - d. promozione e supporto alla nascita di imprese locali offrendo in uso beni strumentali ed immobili e supporto alla nascita di iniziative di microimpresa;
 - e. sostegno alla condizione dell'infanzia difendendola dalle minacce della povertà e dello sfruttamento;
 - f. iniziative e progetti di prevenzione il disagio giovanile in tutte le sue forme e contrasto alle devianze sia in via preventiva che riabilitativa attraverso il supporto alla *Comunità Educatrice Territoriale Zisa-Danisinni* e l'inserimento nel mondo lavorativo;
 - g. realizzazione di percorsi di individuazione, messa in trasparenza delle competenze dei giovani, delle donne e delle persone che hanno difficoltà di inserirsi o re-integrarsi all'interno del circuito lavorativo al fine di ottenere una validazione e certificazione delle competenze dagli Enti preposti dalla normativa vigente;
 - h. tutela di ogni forma di diversa abilità attraverso la promozione culturale e il supporto ad Enti che operano nel settore;
 - i. adesione a progetti e cogestione iniziative anche con soggetti terzi italiani e stranieri, siano essi Enti Ecclesiastici, Istituzioni Pubbliche, Associazioni di vario tipo, Società o privati comunque finalizzati alla promozione della persona e allo sviluppo sociale, culturale ed economico di popoli e territori;
 - j. supporto alla Parrocchia Sant'Agnese, in Danisinni, e a tutte le comunità cristiane ed alle comunità in genere impegnate in progetti e realizzazioni finalizzate alla crescita delle singole realtà locali;
 - k. promozione e sviluppo di forme di dialogo tra i cittadini nella consapevolezza che la cura delle relazioni può concorrere in modo determinante alla causa della pace, della convivenza e dell'affermazione dell'autentica giustizia sociale;

- l. promozione di studi e ricerche;
 - m. promozione di progetti ed iniziative di cooperazione e di sviluppo in Italia e nei Paesi esteri;
 - n. collaborazione con Scuole, Università, Enti pubblici e privati, nonché autorità politiche e amministrative;
 - o. istituzione di borse di studio e premi o collaborare alla attribuzione ed alla gestione di quelli istituiti da altri soggetti;
 - p. organizzazione, anche in collaborazione con altri soggetti, di convegni, seminari, incontri e dibattiti a livello nazionale ed internazionale;
 - q. stipula di accordi di collaborazione con Enti pubblici o privati aventi scopi affini o strumentali ai propri;
 - r. partecipazione ad attività e progetti insieme ad Istituzioni, Enti, Consorzi, Associazioni e Persone Giuridiche aventi scopi analoghi, strumentali e complementari ai propri;
 - s. costituzione di Consorzi, Associazioni Temporanee di Scopo, Accordi di Rete e/o di collaborazione per le finalità previste dal presente statuto.
 - t. promozione occasionale di raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni o servizi di modico valore, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, provvedendo a redigere uno specifico rendiconto;
 - u. stipula di convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
 - v. attuazione di ogni altra attività idonea a perseguire le finalità istituzionali.
 - w. sostegno di iniziative attraverso bandi di idee il cui premio sia una quota a fondo perduto, nonché erogare/promuovere servizi e cedendo, anche in uso temporaneo, beni a titolo gratuito a terzi per la realizzazione di progetti
- In sintesi, l'Associazione avrà il compito di far convergere e convogliare in una *hub* sociale e comunitaria tutte le realtà e le potenzialità per una visione etica e solidale, sostenibile ed inclusiva della realtà e dell'identità di Danisinni, offrendo alla Città una possibilità di riflessione, incontro e pensiero che abbia al centro la persona che si sperimenta accolta, accompagnata, valorizzata e facente parte attiva di una comunità che educa e valorizza.
4. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 5 - SOCI

- 1. L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e ~~limiti~~ nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.
- 2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o ~~nessun~~ scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei ~~fini~~ di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
 - b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.
- 3. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
- 4. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
- 5. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.
- 6. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
- 7. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

ART. 6 - AMMISSIONE A SOCIO

1. Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
 - a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
 - b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
2. È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione, una volta verificato che l'aspirante socio si è attenuto a quanto deliberato nel regolamento, deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.
3. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 8 - RECESSO ED ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

1. Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:
 - a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - b. quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.
- Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo (da nominare ove diventi obbligatorio).

ART. 10 - L'ASSEMBLEA E SUOI COMPITI

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione. All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

2. All'Assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

3. All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

4. Tra i compiti dell'assemblea dei soci vi è infine la nomina dell'Organo di Controllo e la nomina del Revisore Legale dei conti, ove previsti dalla legge ovvero adottati facoltativamente.

ART. 11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. La comunicazione della convocazione dell'Assemblea, deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna *brevi manu*, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione.

2. L'Assemblea è convocata 8 giorni prima della data prefissata per la prima convocazione; essa deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

3. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

4. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'organo di Controllo.

5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

6. Oltre alla modalità in presenza, sarà possibile riunire l'Assemblea attraverso strumenti di telecomunicazione a distanza. In conformità all'art. 24 comma 4 del CTS, sarà consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

7. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 12 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

2. L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

3. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

4. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

5. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 23 del presente statuto.

6. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

7. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

8. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

9. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

2. I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

3. Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

5. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 14 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. delibera sulla stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale ed all'attuazione delle delibere dell'assemblea ove richieste per specifici atti o, comunque, adottate;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 15 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia stata richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 16 - PRESIDENTE

1. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

2. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

4. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

5. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 17 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

1. Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

2. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

3. Il ruolo di Segretario e Tesoriere può essere svolto da un'unica persona.

ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO

Organo di cui all'art. 30 del CTS, la cui nomina è facoltativa, ove non ricorra l'obbligo di nomina per superamento dei limiti di cui al richiamato art. 30 o per altre fattispecie previste dallo stesso articolo.

ARTICOLO 19 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Al superamento dei limiti contemplati dall'art. 31 del CTS, l'ente dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del CTS. La nomina è altresì obbligatoria quando siano costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 10 del CTS.

ART. 20 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione che le perverranno compresi quelli dalla stessa acquistati;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

2. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;

- j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.
3. Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 21 - SCRITTURE CONTABILI

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.
2. I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 22 - BILANCIO

1. Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività diverse di cui all'art. 4 del presente statuto (ossia attività che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, del decreto ministeriale che all'uopo sarà emanato in materia e di successive modifiche e integrazioni) e deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
3. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
4. L'associazione, qualora avesse ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro, dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo quanto indicato all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
3. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo Settore, che saranno individuati tra altre associazioni operanti in analogo settore, nel territorio in cui è nata la realtà dell'Associazione Comunità di Danisinni ETS o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo

Registrazione di 08/04/2011 525 3
importo € 296,00 Macchinari vari/ce

